

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 del 29/07/2003 e s.m.i. - Domanda della Società Friolant Energia S.a.s. di subingresso nella titolarità della concessione di derivazione d'acqua dal T. Luserna, in Comune di Luserna S. Giovanni, ad uso energetico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 550-20642/2016 del 04/08/2016:

(... omissis ...)

DETERMINA

1) di prendere atto che la Società Friolant Energia S.a.s. di Boiero Umberto e C., con sede in Luserna San Giovanni (TO), Via Cave n. 27, P.IVA 09910300012, subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Fratelli Turati S.A.S., P. IVA n. 00480000017 ed è riconosciuta titolare dell'utenza, di cui al R. D. n. 7477 del 24/09/1936, disciplinare del 23/03/1936, relativa alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Luserna, in Comune di Luserna S. Giovanni (TO), per derivare l/s massimi 1265 e medi 802, ad uso energetico, per produrre, sul salto di mt 32,31, la potenza nominale media di kW 254,30 (Pr. n. 67/1 – Codice Utenza: TO00651);

2) di approvare, per le ragioni esplicitate in premessa, il disciplinare suppletivo al disciplinare di cui al punto 1), contenente disposizioni integrative inerenti: - la corresponsione del sovracanone dovuto a chi di diritto nell'ambito del Bacino Imbrifero Montano, anche se il concessionario, salvo il diritto di rinuncia, non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione;

- la modifica dell'uso dell'acqua da energetico-industriale a solo uso energetico modificando la derivazione da l/s max 1271 a l/s max 1265, conservando la portata media di l/s 802, per produrre, sul salto di mt 32,31, la pot. nom. media di kW 254,30;

3) che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dal R.D. n. 7477 del 24/09/1936 e dal disciplinare di concessione sottoscritto in data 23/03/1936, così come integrato e modificato dal disciplinare suppletivo, di cui al punto precedente, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

4) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;

5) che l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti è a carico della Società Friolant Energia S.a.s. di Boiero Umberto e C.

(... omissis ...)"